

cc
6638/10

de fare
conf.

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTORE LAVORO e PREVIDENZA

29 DIC. 2010

ORDINANZA

Pronunciata nel procedimento cautelare ex artt. 669/bis e segg. e 700 c.p.c.
iscritto al 42293/2010 N.R.G.Lav. promosso da

Di Mare Angela, rapp.to e difeso dall'Avv.to Giovanni Basile
ricorrente

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.t.

contumace

3 GEN 2011

IL GIUDICE

letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del
21.12.2010, osserva quanto segue in fatto.

Con ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. depositato in data 15.10.2010 la ricorrente
X Di Mare Angela chiedeva al giudice adito di "1) *accertare incidenter tantum*
l'illegittimità: a) del decreto del Dirigente del settore Gestione Ruolo Personale Servizio
Sanitario Regionale della Regione Campania n. 58 del 27.5.2009, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 36 del 10.6.2009, avente ad oggetto "L.R. n.1 del 30.1.2008 e s.m.i. Am-
missione Non Ammissione candidati. Ruolo Sanitario. Profilo collaboratore profes-
sionale sanitario, personale infermieristico, posizione funzionale infermiere"; b) in parte qua
dell'elenco nominativo dei non ammessi del ruolo sanitario, profilo collaboratore profes-
sionale sanitario, personale infermieristico, posizione funzionale infermiere, di cui
all'Allegato B del decreto impugnato sub a, nella parte in cui riporta anche le generalità
della ricorrente, con a margine la locuzione "mancanza requisito temporale servizio
triennale"; c) quatenus opus del verbale del 20.5.2009 della Commissione nominata con
decreto n. 179 dell'11.09.2008 per l'istruttoria e la valutazione delle domande dei can-
didati ai fini dell'ammissione/non ammissione alla procedura e per la successiva gra-
duazione dei detti elenchi, con il quale sono stati consegnati al Dirigente "l'elenco dei
nominativi degli ammessi" e "l'elenco nominativo dei non ammessi" relativi al ruolo
sanitario, profilo collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, posi-
zione funzionale infermiere; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto,
connesso, conseguente e comunque collegato. 2) nel merito, previa disapplicazione dei
provvedimenti indicati sub 1), accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere
immessa negli elenchi degli ammessi ed ad accedere alle procedure di assunzione a tem-
po indeterminato di cui alla L. n. 296/2006 ed alla L.R. n. 1/2008, in quanto la stessa è
in possesso del requisito temporale richiesto dalle medesime disposizioni normative e,
per l'effetto, ordinare in via d'urgenza alla Regione resistente la immediata immissione
della ricorrente nei suddetti elenchi regionali". Il tutto con vittoria di spese diritti ed
onorari di causa.

A tal fine premetteva:

- di avere lavorato, in qualità di collaboratrice professionale sanitario,
personale infermieristico, posizione funzionale infermiere, nei periodi

analiticamente indicati nel ricorso ed in favore delle aziende sanitarie ivi evidenziate;

- che l'art. 81 legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 aveva previsto la trasformazione delle posizioni di lavoro a termine, ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato;
- che aveva presentato regolare domanda, ma che con decreto dirigenziale n. 58 del 27 maggio 2009 pubblicato sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n. 36 del 10.6.2009 era stata esclusa dall'elenco con la seguente motivazione "*manca requisito temporale servizio triennale*";
- che tale provvedimento era viziato da violazione di legge, da violazioni procedurali e da eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata nonché per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto oltretutto da illogicità e da arbitrarietà;
- che la mancata collocazione in graduatoria le causava un danno irreparabile poiché il provvedimento de quo le precludeva qualsiasi aspettativa di riconoscimento della titolarità del diritto alla stabilizzazione.

La Regione Campania, benché ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e rimaneva contumace.

In via preliminare va precisato che sussiste la giurisdizione del giudice adito in considerazione della circostanza che, nel caso in questione, si verte in materia di procedura finalizzata alla costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione mediante la trasformazione di pregressi rapporti di lavoro cd. precari.

Pertanto, nella fattispecie, non viene in rilievo la tematica della costituzione ex novo di rapporti di impiego pubblico mediante il necessario ricorso alle procedure concorsuali.

Inoltre non appare avere rilievo la circostanza che l'amministrazione non sia obbligata all'applicazione della procedura di legge essendo rilevante, ai fini della giurisdizione, l'individuazione della natura dell'atto ed il ruolo assunto dall'amministrazione nell'applicazione della procedura stessa.

Né, infine, può ritenersi che la formazione della graduatoria costituisca una procedura concorsuale in senso stretto dal momento che essa viene effettuata sulla base del riscontro del possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza alcuna valutazione discrezionale.

La domanda, pertanto, può essere valutata nel merito.

Venendo in rilievo questioni di ordine prettamente giuridico occorre necessariamente fare riferimento alle disposizioni normative, di fonte statale e regionale, che regolano la fattispecie

L'istituto della stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso enti pubblici con rapporto temporaneo è stato introdotto dal legislatore con le leggi finanziarie del 2007 (con la legge n. 296 del 2006) e del 2008 (con la legge n. 244 del 2007) mediante le quali il legislatore, derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbli-

che amministrazioni, ha scelto di riservare tale speciale procedura ad una platea di destinatari con pregressa esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 643, l. 296/06.

Successivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato alcune direttive e circolari allo scopo di fornire linee di indirizzo univoche per un'applicazione uniforme delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione tra le quali appaiono rilevanti la direttiva n. 7/07 e le circolari n. 5/2008 e n. 3851 del 27.1.09.

E', poi, intervenuta la legislazione regionale della Campania la quale, con l'art. 81, n. 1 del 30.1.2008, come modificata dall'art. 1 della L.R. n.5 del 14.4.2008 recante in rubrica *"norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale"* ha previsto:

1. La Regione Campania ... in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono

- i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato,

- o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006

- o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità...

5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. ...L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.

Con Legge Regionale n. 5 del 14.04.2008 è stato, dunque, in parte modificato l'art.81: al comma 2 le parole "*i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato*" sono sostituite dalle seguenti "*coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato,*".

Ai sensi dell'art. art. 97 la predetta legge è stata dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta il 04.02.08.

Riepilogando, quindi, il comma 2 dell'art. 81 citato prevede che possono ottenere la stabilizzazione coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purchè assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Nella specie la ricorrente invoca la parte della normativa laddove riconosce il diritto alla stabilizzazione anche per chi ha prestato servizio per coloro che conseguano il requisito triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006.

Tale requisito è pacificamente posseduto dalla Di Mare (cfr. documentazione allegata al ricorso e quella oggi depositata in udienza); ciononostante la Regione Campania l'ha esclusa dalla graduatoria degli ammessi per "*mancaza requisito temporale servizio triennale*" alla data del 29 settembre 2006 (la mancata costituzione in giudizio della Regione Campania ha impedito di fare chiarezza sul punto alla luce degli attestati di servizio e dei certificati in possesso della ricorrente).

A parere di chi scrive la valutazione operata in via amministrativa dalla Regione convenuta non appare giustificata né nella lettera né nella *ratio* della disposizione stessa.

In primo luogo, interpretando letteralmente la disposizione, va sottolineata la differenza tra le espressioni usate dal legislatore nell'individuazione delle prime due categorie di lavoratori per i quali è consentirlo l'accesso alla stabilizzazione.

Nella prima ipotesi, infatti; si richiede l' aver prestato servizio per almeno tre anni, dizione che palesemente implica l'avvenuta maturazione del requisito del servizio triennale.

Diversamente, nella seconda ipotesi, il legislatore fa riferimento a coloro che conseguono tale requisito temporale in forza di contratti stipulati prima del 29.9.2006, in tal modo prescindendo dall'attuale decorso del triennio di servizio e consentendo l'accesso alla stabilizzazione non solo a coloro che hanno già prestato il servizio o triennale, ma anche a coloro che *conseguono* tale requisito successivamente.

La diversità delle situazioni disciplinate è resa evidente, come si è detto, dall'uso di tempi diversi dei verbi che descrivono situazioni diverse, l'una già esaurita (*aver prestato servizio per almeno tre anni*) e l'altra non ancora necessariamente compiuta (per coloro che *conseguono* tale requisito, avendo stipulato contratti anteriormente al 29.9.2006).

Inoltre, va osservato che il legislatore - quando fa riferimento a coloro che *alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni*- attribuisce alla data del 31.12.2006 il valore di *dies ad quem* entro il quale deve maturare il requisito della triennialità del servizio.

Quando al contrario disciplina la situazione di coloro che *conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006*, introduce un termine ultimo dal quale iniziare a computare l'anzianità di servizio triennale che, ovviamente, può iniziare a decorrere anche prima del 29 settembre 2006, se il contratto è anteriore, ma che può in ogni caso utilmente decorrere da data successiva.

L'interpretazione sopra riportata appare conforme con il contenuto della Direttiva n.7/2007 del Ministero della Funzione Pubblica che ha indicato i parametri ermeneutici per l'applicazione dei commi 519, 520 e 529 dell' art. 1 L.296/06 in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato il cui contenuto, circa l'individuazione dei destinatari del provvedimento legislativo, è ampiamente ricalcato dall' art.81 L.R. 1/08; all'art.3 della Direttiva si legge, infatti, che "*la stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivo*", la direttiva continua con la specifica individuazione delle categorie di lavoratori aventi accesso alla stabilizzazione, tra i quali, indica distintamente l'ipotesi, relativa ai .. *dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni in servizio ...* " e la diversa ipotesi di "*coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente al/a data del 29 settembre 2006 e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio...(i quali) saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio* ".

Dai certificati di servizio della ricorrente emerge che la medesima ha prestato servizio per tre anni in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e deve, quindi, ritenersi sussistente il *fumus boni juris* del diritto azionato.

Quanto al requisito del *periculum in mora* ben può sostenersi che esso appare pienamente sussistente ed è consistente proprio nel mancato inserimento negli elenchi predetti ai fini della trasformazione del pregresso rapporto di lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato presso il servizio sanitario della propria Regione.

Infatti, scaduta l'ultima proroga, la ricorrente perderebbe il proprio lavoro con inevitabili pregiudizi, economici ed esistenziali.

Il ricorso può essere, quindi, accolto nei termini indicati nella parte dispositiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita negli elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale di cui al Decreto del Dirigente del Settore Gestione Ruolo Personale Servizio Sanitario della Regione Campania n. 58 del 27 maggio 2009 in osservanza dell'art.81 L.R. n. 1/2008;

B) condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 580,00 per onorario di avvocato, con attribuzione.

Napoli 22.12.2010

Il Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile



22.12.2010



AVV.

ENAV

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ: LAVORO E PREVIDENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Napoli, 28 DIC. 2010

W. CANCELLI


RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010, il giorno del mese di dicembre ad istanza della ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritto atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, mediante consegna di copia a mani del dipendente addetto alla ricezione atti sig.

U.N.E. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. notifico l'atto ad esso
destinatario per consegna di copia a mani
dell'interlocut. del sig. degli atti

Nuzzo Michele

MA

- 3 GEN 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Laco

PAGE

PENAL